



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DEL COMUNE DI

PEI

11028 - VALTOURNENCHE

Réf. n° - Prot. n.
V/ réf. - Vs. rif.

5834

e, p.c. AI SIGNORI SEGRETARI
DEI PARTITI MOVIMENTI E GRUPPI POLITICI
DELLA VALLE D'AOSTA

L O R O S E D I

Aoste / Aosta

4 aprile 2018

AL SIGNOR PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
CIRCONDARIALE

1 1 1 0 0 A O S T A

AL CAPO UFFICIO STAMPA

S E D E

OGGETTO: Elezione diretta del Sindaco, del Vice Sindaco e del Consiglio comunale di Valtournenche del 20 maggio 2018. Adempimenti connessi alla presentazione delle candidature; autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste; inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa.

In vista della presentazione delle liste e delle candidature per le consultazioni elettorali del 20 maggio 2018, che si rammenta avrà luogo dalle ore 8.00 alle ore 18.00 di venerdì 20 aprile e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di sabato 21 aprile p.v., si ritiene opportuno fornire alle SS.LL. le seguenti indicazioni relative agli adempimenti connessi alla presentazione delle candidature, all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e, infine, all'applicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa.

Adempimenti connessi alla presentazione delle candidature

Con riferimento agli adempimenti connessi alla presentazione delle candidature, si ritiene opportuno richiamare le disposizioni contenute nell'art. 33, comma 14, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4, secondo cui il segretario comunale deve curare la trasmissione di ogni lista alla Commissione elettorale circondariale, entro lo stesso giorno in cui la medesima è stata presentata.

Si richiama inoltre l'attenzione della S.V. sulla puntuale applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 33, comma 5, della citata legge, in base al quale *“la raccolta delle firme dei sottoscrittori, che debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune, deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il numero arabo progressivo di ciascun candidato, il cognome, nome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il cognome, nome, data e luogo di nascita degli elettori”*.

.....
Département collectivités locales, secrétariat du Gouvernement et affaires préfectorales
Collectivités locales
Bureau électoral et services démographiques

Dipartimento enti locali, segreteria della Giunta e affari di prefettura
Enti locali
Ufficio elettorale e servizi demografici

11100 Aoste
15, Place de la République
téléphone +390165274980 +390165274983/4
télécopie +390165274988

11100 Aosta
P.zza della Repubblica, 15
telefono +390165274980 +390165274983/4
telefax +390165274988

PEC: eell_prefettura_vvff_protiv@pec.regione.vda.it
PEI: entilocali-elettorale@regione.vda.it
www.regione.vda.it
C.F. Regione: 80002270074
C.F. Prefettura: 80006880076

Autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste

Per quanto attiene all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste, com'è noto, l'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come da ultimo modificato dall'art. 4, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120, attribuisce ai pubblici ufficiali, ivi espressamente individuati, la competenza ad eseguire l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e dei gruppi di candidati.

Al riguardo, si rammenta che, secondo parere espresso dal Ministero della Giustizia, i pubblici ufficiali dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.

In tal senso, si precisa che i segretari comunali, o i funzionari incaricati dal Sindaco, hanno l'obbligo di svolgere le funzioni in argomento all'interno del proprio ufficio, durante il consueto orario di lavoro o, se necessario, nel rispetto delle prestazioni di lavoro straordinario consentite dalla legge. Si segnala, a tal proposito, che il Ministero dell'Interno, con circolare n. 13/2014 del 26 marzo 2014, ha ribadito che rientra nell'ambito dell'autonomia organizzativa dei Comuni autorizzare l'espletamento delle funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali situate all'esterno della residenza municipale, in luogo pubblico, ovvero in luogo aperto al pubblico, purché all'interno del territorio comunale.

Per quanto concerne il potere di autenticazione demandato dalla citata legge n. 120/1999 ai Consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità al Sindaco, si precisa che tale potere può essere esercitato anche dai Consiglieri in carica, candidati alle elezioni amministrative del 20 maggio p.v., non essendo diversamente disposto dalla legge.

A tal proposito, il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenze n. 715, 716 e 717 del 21 gennaio - 13 febbraio 2014, ha affermato che i Consiglieri comunali possono autenticare le sottoscrizioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali di cui all'art. 14 citato "in relazione a tutte le operazioni elettorali che si svolgono nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ente cui appartengono". Di conseguenza, **il Consigliere comunale di un ente locale non è legittimato ad autenticare le firme degli elettori e dei candidati di una competizione elettorale alla quale l'ente in cui sono incardinate le sue funzioni sia estraneo, come quelle per il rinnovo del Consiglio di altro Comune.** Tale principio discende dalla premessa che, sul piano normativo-ordinamentale, il territorio è elemento costitutivo di ogni ente territoriale, per cui è pacifica la nullità dell'atto di un ente locale destinato ad incidere unilateralmente su un territorio di uno stesso ente dello stesso rango e natura.

Ciò premesso, si invita la S.V. ad assicurare, in massimo grado, la possibilità di usufruire di un efficiente servizio di autenticazione delle sottoscrizioni. Si raccomanda in particolare che, nell'espletamento delle suddette funzioni, tutti i pubblici ufficiali autenticanti adottino ogni misura organizzativa idonea ad assicurare la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alla competizione: ciò risulta fondamentale al fine di garantire il massimo godimento del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente tutelato.

Si ricorda, infine, che le modalità di autenticazione sono contenute nell'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa

Con riferimento alla documentazione da produrre a corredo della presentazione delle candidature, si precisa che non sono applicabili al procedimento elettorale i principi di semplificazione introdotti in materia di documentazione amministrativa, da ultimo con legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012).

In particolare, si precisa che le disposizioni in materia di “autodichiarazioni” di cui all’art. 40 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come introdotto dall’art. 15 della legge n. 183/2011, non possono trovare applicazione alle certificazioni rilasciate dalle amministrazioni pubbliche a soggetti privati concernenti l’accertamento dell’iscrizione nelle liste elettorali, ai fini dell’esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo ovvero del diritto di iniziativa popolare referendaria.

Al tal proposito si richiama l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato con parere n. 283/00 - Sezione prima - del 13 dicembre 2000, con cui l’Alto Consesso ha escluso l’applicabilità nell’ambito del procedimento elettorale preparatorio, in particolare nella fase della presentazione delle liste e delle candidature, dei principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa introdotti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, poi ribaditi dagli articoli 2 e seguenti della legge 15 maggio 1997, n. 127 (disposizioni poi confluite nel citato D.P.R. n. 445/2000, modificato dalla legge n. 183/2011, nonché, per quanto riguarda la nostra Regione, nella legge regionale 6 agosto 2007, n. 19). Parere confermato dallo stesso Consiglio in sede giurisdizionale con sentenza n. 2178 del 16 aprile 2012.

Nel suddetto parere n. 283/00, vengono sanciti i seguenti principi, peraltro riconducibili alla linea interpretativa espressa dal medesimo Consiglio di Stato, anche in sede giurisdizionale:

- non si applica al procedimento elettorale il principio di autocertificazione contenuto nell’art. 46 del d.P.R. n. 445/2000 (art. 30 della L.R. n. 19/2007), al fine di certificare l’iscrizione nelle liste elettorali;
- è inoltre esclusa l’applicabilità, in tale ambito, dell’altro strumento di semplificazione documentale, costituito dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (art. 31 della L.R. n. 19/2007);
- è altresì da escludere l’applicazione al procedimento elettorale della normativa che consente la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica, ad eccezione del documento informatico di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Nel raccomandare alla S.V. l’osservanza delle disposizioni di cui alla presente nota, l’Ufficio della Struttura scrivente resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

La Dirigente
(Tiziana VALLET)
- documento firmato digitalmente -